

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 17 SETTEMBRE 2021

della dott. **ELISA ZUCCON**, c.f. ZCCLSE77T51H823F, nata a San Donà di Piave (VE) l'11 dicembre 1977, residente in San Donà di Piave (VE), via Monte Civetta n. 20, rappresentata e difesa, in forma sia congiunta sia disgiunta, come da procura stesa su foglio separato ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c., da considerarsi come parte integrante ed essenziale del presente atto, dall'avv. prof. Luigi Garofalo, c.f. GRFLGU56A24L407D, e dall'avv. Domenico Bottega, c.f. BTTDNC91A02C957B – i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni anche al numero di fax 0422.411045 e agli indirizzi PEC segreteria@pec.studiogarofalo.eu e domenicobottega@pec.ordineavvocatitreviso.it –, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Luigi Garofalo in Roma, via Giosuè Borsi n. 4 (Studio Scafarelli),

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, c.f. 80015150271, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**, c.f. 80019280264, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ENRICO TOTI" DI MUSILE DI PIAVE, c.f. 84003920273, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, c.f. 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*,

il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, c.f. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*,

la **PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**, c.f. 00543100580, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

nonché nei confronti

del dott. **DIRIE IUSUF DIRIE**, c.f. SFDDRI73R26G224G, nato a Padova il 26 ottobre 1973, residente a Venezia-Mestre, in via Rampa Cavalcavia n. 21, piano 5, interno 16,

della dott. **MARTINA ZOGGIA**, c.f. ZGGMTN76L43F770V, nata a Motta di Livenza, il 3 luglio 1976, residente a Ceggia (VE), in via Piavon n. 23/3,

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

1) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso, di data 17 giugno 2021, prot. n. m_pi.AOOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005443.17-06-2021, con cui la dott. Elisa Zuccon è stata “esclusa dal concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, «Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» e il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio

2020 «Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510» relativamente alla classe di concorso A028”; **2)** del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di data 20 agosto 2021, prot. n. 2718, con il quale è stata disposta l’esclusione della dott. Elisa Zuccon dalle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di cui all’art. 4, co. 6-*bis* e 6-*ter*, L. n. 124/199 per la classe di concorso A028, mai notificato né comunicato; **3)** del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Toti” di Musile di Piave, di data 22 giugno 2021, prot. 4840/3.2.c, con cui è stato rettificato il provvedimento di verifica e convalida di quanto dichiarato dalla dott. Elisa Zuccon nell’istanza di inserimento nelle GPS biennio 2020/2022; **4)** del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Toti” di Musile di Piave, di data 26 agosto 2021, prot. 5089/3.2.c, con cui è stato decretato il “DEPENNAMENTO dalle graduatorie di istituto di 3^a fascia del personale docente classe di concorso A028 (matematica e Scienze)” della dott. Elisa Zuccon; **5)** del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 21 giugno 2021, prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001743.21-06-2021, con cui è stata approvata “la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE per la regione Veneto”; **6)** del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 23 giugno 2021, prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001809.23-06-2021, con cui è stata rettificata e ripubblicata “la

graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE per la regione Veneto”; **7)** del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 25 giugno 2021, prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001856.25-06-2021, con cui è stata rettificata e ripubblicata “la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE per la regione Veneto”; **8)** del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 28 giugno 2021, prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001876.28-06-2021, con cui è stata rettificata e ripubblicata “la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE per la regione Veneto”; **9)** del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 30 giugno 2021, prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001902.30-06-2021, con cui è stata rettificata e ripubblicata “la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE per la regione Veneto”; **10)** del Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. n. 510 del 23 aprile 2020 e dei suoi allegati A, B, C, C rettificato e D; **11)** del Decreto Dipartimentale del

M.I.U.R. n. 639 del 27 maggio 2020; **12)** del Decreto Dipartimentale del M.I.U.R. n. 783 dell'8 luglio 2020 e dei suoi Allegati A e B; **13)** del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19; **14)** del D.M. M.I.U.R. 9 maggio 2017, n. 259, e dei suoi allegati A, B, C, D ed E; **15)** del D.M. Pubblica Istruzione del 30 gennaio 1998; **16)** di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ai predetti, ancorché di estremi e contenuti non conosciuti dalla ricorrente,

nonché per l'accertamento

del diritto della dott. Elisa Zuccon a essere inserita con efficacia retroattiva nella graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE per la Regione Veneto, nonché a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro.

* * *

FATTO

Come già si è ampiamente esposto nel ricorso dello scorso 17 settembre 2021, la dott. Elisa Zuccon è una giovane professoressa, che aspira a insegnare le discipline di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado ("scuola media") e che è stata esclusa dalla "Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado" per "mancanza del titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lvo 59/2017, coerente con la classe di concorso A028, secondo quanto previsto dell'art. 2,

comma 6 del citato Decreto Dipartimentale n. 510/2020 e Decreto Dipartimentale n. 783/2020” (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).

Con i presenti motivi aggiunti – a valere anche in via autonoma – ella è qui a integrare l’impugnazione delle graduatorie che hanno concluso la procedura, già indicate tra gli atti gravati con l’originario ricorso, per illegittimità derivata, laddove non includono il suo nominativo tra i vincitori, benché la dott. Zuccon abbia un titolo idoneo per l’accesso alla classe di concorso A-028; le medesime doglianze sono proposte anche avverso gli atti indittivi della procedura (docc. 13-23), laddove gli stessi dovessero essere interpretati in senso escludente per la ricorrente, per il caso in cui non si dovesse accedere alla tesi proposta con il secondo motivo di ricorso.

* * *

DIRITTO

10) Illegittimità derivata.

La graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 21 giugno 2021, prot. n. m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001743.21-06-2021 (docc. 4 e 5 allegati al ricorso), in seguito più volte rettificata e ripubblicata (cfr. docc. 6-13 allegati al ricorso), sconta l’illegittimità derivata da quella del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di data 17 giugno 2021 (doc. 1 cit.), con cui la dott. Zuccon è stata esclusa dal concorso relativo alla classe A028 per “mancanza del titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lvo 59/2017, coerente con la classe di concorso A028, secondo quanto previsto dell’art. 2, comma 6, del citato Decreto Dipartimentale n. 510 /2020 e Decreto Dipartimentale n. 783/2020”:

provvedimento che ne costituisce all'evidenza presupposto indefettibile avendo determinato la mancata inclusione della ricorrente dalla graduatoria stessa, ove ha invece pieno titolo a figurare.

Debbono, conseguentemente, riproporsi tutti i mezzi di gravame già indicati nel ricorso notificato il 17 settembre 2021, pur evidenziati da un carattere grafico ridotto.

1) Violazione di legge: violazione dell'art. 3, L. n. 241/1991; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Nel provvedimento datato 17 giugno 2021 dell'U.S.R. per il Veneto si legge che la dott. Elisa Zuccon è stata esclusa per “mancanza del titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lvo 59/2017, coerente con la classe di concorso A028, secondo quanto previsto dell'art. 2, comma 6, del citato Decreto Dipartimentale n. 510 /2020 e Decreto Dipartimentale n. 783/2020” (cfr. doc. 1).

Nulla di più viene riportato.

L'U.S.R. lascia quindi al destinatario del provvedimento il compito di comprendere perché il titolo che ha indicato nella domanda di partecipazione (cfr. doc. 43) – e in forza del quale l'odierna ricorrente è stata inserita nelle Graduatorie provinciali e d'istituto e ha insegnato per ben tre anni scolastici – non sia idoneo per la partecipazione al concorso.

Nel prosieguo del presente atto si formulerà l'ipotesi che più verosimilmente può aver giustificato l'esclusione predetta: resta, però, che essa è un tentativo di colmare una lacuna che inficia la legittimità del provvedimento qui gravato, privo di qualsivoglia motivazione.

Peraltro, preme ricordarlo, la ricorrente ha domandato spiegazioni all'U.S.R. sul punto, ma ha ricevuto in risposta che “le motivazioni dell'esclusione sono *chiaramente* indicate nel relativo decreto che le è stato notificato” (cfr. doc. 34: il corsivo è nostro).

* * *

2) Violazione di legge: violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990; violazione del D.M. 8 febbraio 1994; eccesso di potere per carenza di motivazione sotto ulteriore profilo, manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria.

Come si è anticipato, pare che l'U.S.R. per il Veneto abbia escluso la ricorrente perché il titolo di laurea dalla stessa le garantirebbe l'accesso alla classe di concorso A-028, a patto che esso fosse stato conseguito entro l'a.a. 1986/1987: e ciò in forza del D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. 259/2017, impugnati in questa sede perché ritenuti illegittimi per le ragioni che si esporranno.

Anche a prescindere da ciò, vi è comunque un'altra circostanza che il provvedimento di esclusione (e quelli conseguenti sopracitati) non ha tenuto in considerazione: ossia la vigenza nel nostro ordinamento del D.M. 8 febbraio 1994, in forza del quale "le lauree in chimica e in chimica industriale conferite dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale sono **equipollenti** al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione" (cfr. doc. 44-45).

A tale decisione il Ministero è giunto all'esito di un'attenta istruttoria: difatti, come risulta dal D.M. 8 febbraio 1994, esso è stato adottato dopo il coinvolgimento del Comitato universitario nazionale, che, nell'adunanza del 22 aprile 1993, ha dato il suo parere favorevole.

E vi è che la laurea in chimica costituisce titolo per l'accesso alla classe di concorso A-028 (senza alcuna limitazione).

Per ciò solo gli atti gravati andranno annullati e la ricorrente andrà immediatamente inserita nella graduatoria della Procedura straordinaria.

Pertanto, quanto previsto dal D.M. 8 febbraio 1994 è idoneo pure a caducare il D.P.R. n. 19/2016 e il D.M. n. 259/2017 (e, ove occorrer possa, il D.M. n. 39/1998), che non tengono in considerazione il D.M. 8 febbraio 1994 (che per specialità deroga tutti gli atti predetti), né l'istruttoria che lo ha preceduto.

* * *

3) Violazione di legge: violazione dell'art. art. 3, L. n. 241/1991; eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione per falsa applicazione dell'art. 64, co. 4, lett. a), D.L. n. 112/2008

In ogni caso – e per l'ipotesi che l'esclusione della dott. Zuccon dal concorso *de quo* sia derivata dall'essere in possesso di laurea in Chimica Industriale conseguita dopo l'a.a. 1986/1987, in pretesa applicazione del D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017, va pur detto che tali provvedimenti sono illegittimi.

In breve.

A tenore del provvedimento di esclusione, ella è stata esclusa per “mancanza del titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lvo 59/2017, coerente con la classe di concorso A028, secondo quanto previsto dell'art. 2, comma 6 del citato Decreto Dipartimentale n. 510/2020 e Decreto Dipartimentale n. 783/2020” (cfr. doc. 1).

Ebbene, mentre la disposizione contenuta nel D.D. n. 510/2020 non rileva per quel che ci si appresta a dire (limitandosi a prevedere che “i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”), la norma che fa effettivamente riferimento ai requisiti dei candidati è l'art. 5, co. 1, lett. a) cit., a mente del quale “costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso”.

La disciplina relativa alle classi di concorso è pertanto da rinvenirsi nel menzionato D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, ossia il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133” (doc. 24), così come integrato dal successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 (docc. 25-30).

Che sia da farsi riferimento ai due provvedimenti suddetti non v’è dubbio: oltre al fatto che essi sono gli unici due atti relativi alle classi di concorso indicati nelle premesse del D.D. n. 510/2020, i medesimi sono riportati (mediante collegamento ipertestuale) nella sezione normativa del sito internet del Ministero relativa alla Procedura concorsuale di nostro interesse (sul punto si v. altresì T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 giugno 2021, n. 1069, che rinviene la fonte in materia nei due atti predetti).

E, come già si è detto sopra, da entrambi i provvedimenti si potrebbe intendere, benché non in modo così perspicuo, che la laurea di Chimica Industriale costituisca titolo di accesso alla classe di concorso A028, “purché conseguit[a] entro l’A.A. 1986/1987”.

Si consideri tuttavia che la preclusione recata dal D.P.R. n. 19/2016 e dal D.M. n. 259/2017 non è sorretta da alcuna motivazione. Né le premesse dei due provvedimenti né l’articolato dei medesimi spiega le ragioni che hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione a prevedere che la laurea in Chimica Industriale costituisca titolo valido se conseguita entro un certo anno accademico.

Dal parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 2930/2015, datato 27 ottobre 2015, reso sullo schema di regolamento oggi recato dal D.P.R. n. 19/2016, si apprende che nella relazione depositata dal Ministero avanti la Sezione, “relativamente alla individuazione dei titoli di accesso alle varie classi di concorso l’Amministrazione ha indicato i criteri e l’iter logico seguiti, così descritti: - anzitutto i titoli di accesso previsti dal D.M. n. 39/98, sono stati tutti riportati nella terza colonna della Tabella A (Titoli di accesso D.M. n. 39/1998-Vecchio ordinamento) per evitare situazioni di mancato rispetto di diritti consolidati”.

Già il fatto che si sia costretti a indagare il parere del Consiglio di Stato per apprendere che i titoli di accesso del “vecchio ordinamento” dovrebbero essere i medesimi che erano riportati nella

previgente fonte regolamentare in materia palesa l'insufficienza motivazionale che caratterizza il D.P.R. n. 19/2016 (e così pure il D.M. n. 259/2017).

Ad ogni modo, tale circostanza è ininfluente ai nostri fini per due ordini di ragioni: in primis, poiché, in forza dell'art. 64 cit., del quale il D.P.R. impugnato costituisce attuazione, il Ministero avrebbe dovuto procedere a una ricognizione di tutti i titoli di studio indicati per ciascuna classe di concorso e, anche in caso di conferma delle previgenti previsioni, avrebbe dovuto giustificare tale scelta.

Vi è poi che nemmeno il D.M. n. 39/1998 (impugnato per scrupolo in questa sede: cfr. doc. 31 *bis*) nulla dice in proposito, quindi nemmeno tale provvedimento consente all'interprete di conoscere la *ratio* che sta alla base di quella che appare una scelta arbitraria, gravemente ingiusta.

Il che è ragione sufficiente perché i decreti predetti siano annullati, nella parte in cui prevedono che la laurea in Chimica Industriale costituisce titolo d'accesso "purché conseguita entro l'a.a. 1986/1987".

* * *

4) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria

Quanto fin qui detto con riguardo al D.P.R. n. 19/2016, al D.M. n. 259/2017 e, ove occorrer possa, al D.M. n. 39/1998 riverbera anche sotto un altro profilo: è incontrovertibile che i tre provvedimenti non sono stati preceduti da alcuna istruttoria, che sorregga la scelta (radicale) di escludere tutti i laureati in Chimica Industriale prima dell'a.a. 1986/1987 dalla possibilità di insegnare matematica e scienze alla scuola media.

Che sia mancata una qualsivoglia attività istruttoria precedentemente alla scelta del Ministero di inserire la preclusione suddetta per l'accesso alla classe di concorso A-028, già 59/A, è un fatto su cui la giurisprudenza si è peraltro già espressa.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3945/2008, si è occupato del caso di una docente che aspirava a insegnare matematica e scienze alla scuola media, esclusa dal concorso a cattedre per la classe di concorso 59/A in quanto sarebbe stata carente “del requisito previsto dall’art. 3, comma I, lettera a) del bando di concorso, giacché il titolo di studio posseduto (ossia la laurea in scienze agrarie conseguita nell’anno accademico 1989/1990) non sarebbe rientrato tra quelli previsti dalla tabella A allegata al D.M. 30.1.1998, in quanto, secondo l’Amministrazione, «titolo valido per l’accesso al concorso» sarebbe stato solo quello “conseguito entro l’anno accademico 1986/87»”.

In quel caso, il Consiglio di Stato aveva concluso, in ragione delle risultanze emerse in corso di causa, che “a partire dall’anno accademico 1994-95 la denominazione del corso di laurea in scienze agrarie era mutata in «scienze e tecnologie agrarie», subendo una modifica meramente terminologica e rimanendo sostanzialmente invariato nella sua originaria identità” (in termini per quel che riguarda la laurea in scienze agrarie, cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 18 dicembre 2017, n. 844).

Vale la pena di precisare che nel D.M. n. 39/1998 la laurea in Scienze agrarie di cui si è occupato il Consiglio di Stato e quella in Chimica Industriale appartengono al medesimo elenco di titoli, valevoli per l’accesso purché conseguiti entro l’a.a. 1986/1987 e, per quel che concerne specificamente la laurea in Chimica Industriale, si è di recente occupato della questione il T.A.R. Liguria (cfr. ord. 27 luglio 2021, n. 718); poiché anche in quel caso “l’Amministrazione oppone alla ricorrente che la laurea di vecchio ordinamento in Chimica Industriale costituisce titolo per l’inserimento nella seconda fascia delle GPS, relativamente alla classe di concorso A028 (ex 59/A, Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado), solamente se conseguita entro l’a.a. 1986/1987”.

Ebbene, dalla documentazione versata dalla difesa erariale in giudizio è emerso che “tale limitazione della validità temporale del titolo di ammissione, attualmente contemplata nella tabella A allegata al D.M. 9 maggio 2017 n. 259, risultava già prevista nella tabella A annessa al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, il quale, nel preambolo, si limita a fare generico riferimento all’esigenza di riunire in un

testo coordinato le disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso” e che “il predetto limite temporale non è dovuto ad un mutamento del piano di studi del corso di laurea, che è rimasto invariato dal 1938 al 1995 (cfr. docc. 8-9 resistente)”.

Con la conseguenza che il Tribunale genovese ha “ritenuto pertanto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione una relazione contenente l’illustrazione delle ragioni della specifica limitazione temporale (conseguimento entro l’a.a. 1986/1987) dell’idoneità della laurea di vecchio ordinamento in Chimica Industriale ai fini dell’insegnamento di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado”; tale adempimento il Ministero dovrà provvedere entro il 30 novembre 2021; nelle more tuttavia è stata confermata l’ordinanza cautelare che ha sospeso l’esclusione dalla graduatoria della ricorrente, considerato che il pregiudizio della docente in caso contrario sarebbe “di gran lunga superiore a quello che potrebbe eventualmente attingere l’Amministrazione resistente, anche perché negli anni scorsi la ricorrente” – esattamente come la dott. Zuccon (cfr. doc. 36) – “ha già prestato servizio sulla classe di concorso A028” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, ord. 19 novembre 2020, n. 307).

Evidente, quindi, che la determinazione qui contestata si palesa come una scelta priva di alcun presupposto logico e giuridico, che la più semplice istruttoria avrebbe subito rivelato: e onde fornire a codesto T.A.R. ulteriori elementi a comprova del fatto che, se il Ministero avesse svolto una qualche istruttoria prima di inserire la preclusione anzidetta, subito si sarebbe reso conto che, nel corso del tempo o, per lo meno, dall’a.a. 1986/1987 all’a.a. 1996/1997 (ossia quando la dott. Zuccon si è immatricolata), il piano di studi di Chimica Industriale è rimasto invariato, vengono qui prodotti, sub docc. 37, 38 e 39 i Piani di Studi della Facoltà di Chimica Industriale dell’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari relativi agli a.a. 1984/1985 (antecedente la limitazione temporale di cui ai noti decreti), 1996/1997 (anno di immatricolazione della dott. Zuccon) e 1997/1998.

Per facilitare l’attività di confronto, sono stati riportati nella tabella che segue gli esami contenuti nel Piano di Studi relativo all’a.a. 1984/1985 e in quello seguito dalla ricorrente:

Piano di studi a.a. 1984/1985	Piano di studi della dott. Zuccon (a.a. 1996/1997)
Chimica generale ed Inorganica Prima Parte + Lab Esercitazioni di preparazioni chimiche + Esercitazioni di Preparazioni Chimiche	Chimica generale ed Inorganica I e Laboratorio
Istituzioni di Matematiche I + Esercitazioni di Matematiche I	Istituzioni di Matematiche I
Chimica Organica I	Chimica Organica I e Laboratorio
Cibernetica	Calcolo Numerico e Programmazione
Fisica Sperimentale Prima Parte + parte di Esercitazioni di Fisica Sperimentale	Fisica Generale I
Esercitazioni di Analisi Chimica Qualitativa	Chimica Analitica e Laboratorio
Istituzioni di Matematiche II + Esercitazioni di Matematiche II	Istituzioni di Matematiche II
Fisica Sperimentale Seconda Parte + parte di Esercitazioni di Fisica Sperimentale	Fisica Generale II e Laboratorio di fisica Generale
Chimica generale ed Inorganica Seconda Parte	Chimica Inorganica e Laboratorio
Chimica Fisica parte prima + Esercitazioni di Chimica Fisica prima parte	Chimica Fisica I
<i>Non c'è corrispondenza</i>	Chimica Biologica
Chimica Organica II	Chimica Organica II e Lab.
Fisica Tecnica	Chimica Fisica Industriale
Chimica Fisica Seconda Parte + Esercitazioni di Chimica Fisica Seconda parte (2 esami)	Chimica Fisica II e Lab.
Chimica Industriale Prima Parte + Laboratorio di Chimica Industriale Prima Parte	Chimica Industriale I e Lab.

Processi e Impianti Industriali Chimici I Prima Parte	Processi e Impianti Industriali Chimici I
Chimica Analitica	Chimica Analitica Strumentale e Laboratorio
Chimica Industriale Parte Seconda + Laboratorio di Chimica Industriale Parte Seconda	Chimica Industriale II e Laboratorio
Impianti Industriali Chimici con elementi di disegno Seconda Parte	Processi e Impianti Industriali Chimici II e Laboratorio
<i>Non c'è corrispondenza</i>	Chimica delle Fermentazioni
Elementi di diritto, di economia, e di legislazione	Nozioni Giuridiche Fondamentali
<i>Non c'è corrispondenza</i>	Chimica Tossicologica
Biochimica Fisica	Biochimica Fisica
<i>Non c'è corrispondenza</i>	Chimica Bioinorganica
Mineralogia	<i>Non c'è corrispondenza</i>
Esercitazioni di Disegno di Elementi di Macchine	<i>Non c'è corrispondenza</i>

Come si vede, vi sono unicamente due esami, assolutamente non caratterizzanti, che la ricorrente non ha sostenuto rispetto a quelli dell'ordinamento ante 1987; per quel che concerne gli altri, il programma è non solo assimilabile, ma risulta che la dott. Zuccon abbia addirittura approfondito maggiormente le materie di indirizzo (e nel corso dell'istruttoria, ci si riserva di meglio illustrare il programma degli esami caratterizzati negli a.a. 1986/1987 e a.a. 1996/1997, riportato per esteso nei documenti succitati, da cui ancor meglio si ricaverà l'assoluta sovrapposizione dei due percorsi).

Per tali ragioni, non vi è motivo alcuno per cui il D.P.R. n. 19/2016, il D.M. n. 259/2017 e, ove occorrer possa, il D.M. n. 39/1998 abbiano previsto che la laurea in Chimica Industriale costituisca titolo per l'accesso alla classe A-028 solo se conseguita entro l'a.a. 1986/1987.

* * *

5) Violazione di legge: violazione per falsa applicazione dell'art. 64, co. 4, lett. a), D.L. n. 112/2008 sotto ulteriore profilo

Come anticipato, il D.P.R. n. 19/2016 è stato approvato in forza di quanto previsto dall'art. 64, co. 4, lett. a), D.L. n. 112/2008, a mente del quale, "per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti".

È tuttavia evidente che prevedendo la limitazione temporale di cui si è detto sopra senza alcuna motivazione atta a sorreggerla è stata tradita la finalità fissata dal legislatore per l'attività di riordino, impedendo ai laureati in Chimica industriale dopo l'a.a. 1986/1987 di insegnare matematica e scienze nelle scuole medie, pur avendo conseguito un titolo idoneo (per tutte le ragioni che si esporranno nel prosieguo, oltre all'anzidetta equipollenza con la laurea in Chimica), e imponendo loro di insegnare unicamente laboratorio di chimica negli istituti tecnici e professionali e scienze al liceo.

Per le stesse ragioni andrà annullato il D.M. n. 259/2017, che, revisionando il D.P.R. n. 19/2016, ha confermato tale ingiusta preclusione.

* * *

6) Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione dell'art. 1, L. n. 241/1990; violazione dei principi generali di efficacia, efficienza, buon andamento dell'azione amministrativa, ragionevolezza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità

Il D.P.R. n. 19/2016 e il D.M. n. 259/2017 (oltre che il D.M. n. 39/1998) prevedono che siano titolo diretto di accesso – senza alcuna limitazione temporale – alla classe di concorso A-028 (già 59/A) le lauree in astronomia e in matematica.

Andando ad analizzare alcuni dei Piani di Studi dei due anzidetti corsi di laurea, ci si avvede come essi siano carenti dello studio di molte discipline caratterizzanti (biologia, fisiologia, chimica ...), la cui conoscenza è indispensabile per l'insegnamento della matematica e delle scienze alla scuola media.

Tale scelta dell'Amministrazione si palesa come discriminatoria nei confronti della ricorrente, che col suo Piano di Studi, invece, ha potuto approfondire non solo tutte le discipline predette, ma anche tutte quelle che si rendono necessarie per l'insegnamento della matematica e delle scienze alla scuola secondaria di primo grado (prova ne è il fatto che ha svolto servizio per tre anni in due scuole medie della provincia di Venezia, senza incontrare problema alcuno, al contrario, ingenerando nel Dirigente Scolastico dell'I.C. "Enrico Toti" il desiderio che ella proseguiva il suo servizio presso quell'istituto).

* * *

7) Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifeste; lesione del legittimo affidamento; violazione del principio di buona fede e correttezza

Come si è detto sopra, la ricorrente è stata chiamata da ben due Istituti e per tre volte (ossia per tre anni scolastici) a insegnare matematica e scienze alle scuole medie.

Nel corso dell'ultimo triennio ha approfondito ancor di più di quanto non avesse fatto in precedenza queste discipline e ha affinato le sue competenze in relazione ai programmi curriculari del triennio della scuola secondaria di primo grado.

In ragione di ciò, al momento della scelta della classe di concorso per cui concorrere nella "Procedura straordinaria" non ha avuto dubbi e ha optato per la A-028.

L'I.C. "Enrico Fermi" di Musile di Piave le ha convalidato i titoli e le dichiarazioni rese ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e il Dirigente Scolastico l'ha fortemente incoraggiata, manifestandole la propria speranza che ella vicesse.

È evidente che se l'Amministrazione scolastica avesse invece fin da subito rilevato che ella non aveva i titoli per la classe di concorso A-028, mai la dott. Zuccon avrebbe cominciato questo percorso, mai avrebbe dedicato del tempo ad approfondire le materie utili al concorso e avrebbe invece rivolto i suoi sforzi altrove (ad esempio, conseguendo una laurea che le consentisse l'accesso alla classe di concorso, integrando gli eventuali esami mancanti).

Per tali ragioni è evidente che risulta lesa il principio di buona fede oggettiva (correttezza) e il legittimo affidamento che la ricorrente ha riposto nel fatto di possedere i titoli per insegnare le discipline predette: affidamento generato dalla condotta dell'Amministrazione scolastica nel suo complesso (ivi compreso il M.I.U.R., che tuttora riporta sul proprio sito l'equipollenza tra "Chimica" e "Chimica Industriale").

In ragione di ciò, il provvedimento di esclusione andrà annullato, così come tutti gli atti conseguenti adottati.

* * *

8) Violazione di legge: violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990; violazione dell'art. 8, commi 9 e 10, O.M. 10 luglio 2020, n. 60, del D.P.R. n. 19/2016, del D.M. n. 259/2017 e del D.M. n. 29/1998; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria

Come si è detto, con il provvedimento dello scorso 26 agosto 2021, prot. n. 5089/3.2c, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Enrico Toti" di Musile di Piave ha dichiarato "di fatto e non di diritto" il servizio reso dalla dott. Zuccon nell'a.s. 2020/2021, in asserita applicazione dell'art. 8, co. 9, O.M. 10 luglio 2020, n. 60.

La disposizione prevede che, “in caso di esito negativo della verifica [dei titoli], il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato”. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9 – continua il comma 10 – “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.

Nella fattispecie, però, non si comprende quale sarebbe la dichiarazione mendace resa dalla dott. Zuccon, che anzi per certo non vi è stata: con la conseguenza che non era e non è applicabile al caso di specie la disposizione di cui al trascritto comma 10.

A ben vedere, ella ha dichiarato di aver conseguito la laurea in Chimica Industriale, consentendo all’Amministrazione scolastica di verificare se la stessa fosse titolata a svolgere incarichi relativi alla classe di concorso A-028: tale verifica, se è vero quanto ipotizzato sarebbe stata svolta in modo erroneo dalla P.A. medesima, non potendosi far gravare le conseguenze negative sull’incolpevole ricorrente.

* * *

9) Violazione di legge: violazione dell’art. 7, L. n. 241/1990; eccesso di potere per di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria

È noto che, a mente dell’art. 7, L. n. 241/1990, “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è

comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire".

Tanto con riguardo al provvedimento di esclusione dal concorso, che con riguardo al provvedimento – ad oggi nemmeno comunicato – di esclusione dalle graduatorie provinciali e d'istituto, che al depennamento dalle graduatorie di istituto 3^a fascia e la dichiarazione che il servizio svolto nell'a.s. 2021/2022 deve considerarsi solamente "di fatto e non di diritto", la dott. Zuccon mai ha ricevuto un qualche avviso che le desse contezza che l'Amministrazione stava avviando i predetti procedimenti.

In tal sede, ella avrebbe esposto le ragioni riportate nei motivi di ricorso fin qui esposti e avrebbe avuto modo di spiegare le motivazioni che per ben tre anni mai le hanno fatto dubitare di non avere i titoli per l'accesso alla classe A-028.

Così non è stato. Donde l'illegittimità dei provvedimenti testé elencati.

* * *

Sull'istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione

Confidando che sia emersa da quanto sin qui esposto la sussistenza del *fumus boni iuris*, si reitera anche in questa sede l'istanza cautelare già proposta in ricorso.

È evidente, infatti, il pregiudizio grave ed irreparabile che la docente patisce per effetto dell'esclusione dal concorso: ella, avendo potuto iscriversi alla Procedura straordinaria per una sola classe di concorso ed essendo stata depennata dalle graduatorie cui gli istituti attingono in relazione alla medesima classe A-028, altro non ha potuto fare che prendere servizio come insegnante di sostegno (in forza di punti che aveva accumulato con precedenti incarichi relativi all'insegnamento di discipline scientifiche).

È tuttavia palese che l'insegnamento di sostegno ad alunni con disabilità (peraltro di istituti superiori) nulla condivide con quello della matematica e delle scienze: il che arreca un pregiudizio – grave e irreparabile – non solo (e non tanto) alla soddisfazione personale che la ricorrente traeva dal poter insegnare le materie per cui ha studiato, ma soprattutto alla sua crescita professionale.

Il pregiudizio per l'Amministrazione dalla sospensione dell'atto è invece inesistente, o sicuramente succedaneo a quello della dott. Zuccon: come ha rilevato anche il T.A.R. Liguria in controversia analoga alla nostra, il fatto che negli anni scorsi la ricorrente abbia già prestato servizio nella classe di concorso A028 è tale da rendere il pregiudizio patito dalla ricorrente “di gran lunga superiore a quello che potrebbe eventualmente attingere l'Amministrazione resistente” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, ord. 19 novembre 2020, n. 307).

* * *

Sull'istanza di abbreviazione dei termini

Ai sensi dell'art. 53 c.p.a., “nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio”.

Nella fattispecie le ragioni d'urgenza risiedono nel fatto che la dott. Zuccon ha da poco preso servizio come insegnante di sostegno e da pochissimi giorni è stata altresì sostituita da due nuovi insegnanti di matematica e scienze nelle classi in cui ella insegnava nello scorso anno scolastico: classi nelle quali ella avrebbe potuto continuare a insegnare, se non fosse stata esclusa dalla graduatoria. Infatti, il Dirigente Scolastico

dell'I.C. "Enrico Toti" di Musile di Piave aveva manifestato alla ricorrente che avrebbe chiesto all'U.S.R. per il Veneto la sua assegnazione all'Istituto per ragioni di continuità didattica, assunzione che sarebbe avvenuta senza difficoltà considerando che gli attuali insegnanti assegnati alle sue classi sono supplenti (e non personale di ruolo).

* * *

Tutto ciò premesso, la dott. Elisa Zuccon, *ut supra* rappresentata e difesa, conclude onde piaccia a codesto Ill.mo T.A.R., ogni diversa istanza disattesa, così giudicare:

- in via preliminare: accogliersi l'istanza di abbreviazione dei termini *ex art.* 53 c.p.a.;

- in via cautelare: sospendersi l'esecuzione degli atti impugnati con il ricorso notificato in data 17 settembre 2021 e con il presente ricorso per motivi aggiunti, in epigrafe meglio descritti, e per l'effetto disporsi l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE per la Regione Veneto, nonché l'assunzione della dott. Elisa Zuccon con contratto sottoposto a condizione;

- nel merito: accogliersi il ricorso notificato dalla dott. Zuccon in data 17 settembre 2021 e il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, disporsi l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe meglio descritti, per le ragioni tutte indicate; disporsi l'inserimento della ricorrente con efficacia retroattiva nella graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, così come modificato dal Decreto

Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A028 -
MATEMATICA E SCIENZE per la Regione Veneto, nonché l'assunzione
della dott. Elisa Zuccon, con condanna delle Amministrazioni intimate alla
sottoscrizione del relativo contratto;

- spese, anche generali, contributo unificato e compensi di lite integralmente
rifusi.

* * *

Si dichiara che il presente ricorso è esente dal pagamento del
contributo unificato, in quanto la ricorrente è titolare di un reddito imponibile
ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione
pari a 21.256 euro, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U.
n. 115/2002 (triplo di euro 11.746,68), così come previsto Circolare del
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2011, p.
22, punto 4.

Il presente ricorso non sconta alcun contributo anche perché con i
motivi aggiunti sono stati impugnati gli originari provvedimenti già gravati
con il ricorso originario (cfr. Circolare citata, p. 6, punto B.2).

* * *

Roma, 20 settembre 2021

avv. prof. Luigi Garofalo

avv. Domenico Bottega